



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
**16/81/CU2/C2**

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2016, N. 113  
MISURE FINANZIARIE URGENTI PER GLI ENTI TERRITORIALI E IL  
TERRITORIO**

*Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e Province autonome riconosce al Governo l'impegno dell'inserimento nel decreto-legge in esame delle norme concordate in sede tecnica in Conferenza Stato-Regioni, in particolare per la risoluzione delle criticità relative alla possibilità di iscrivere a bilancio l'avanzo vincolato e permettere una seppur minima flessibilità di spesa nei limiti definiti dalla manovra di finanza pubblica nella Legge di Stabilità 2016.



Le Regioni e le Province autonome ripropongono la necessità che continui il confronto tecnico e politico sui temi del coordinamento e coerenza delle norme in materia di contabilità pubblica e di pareggio di bilancio, anche in previsione dell'approvazione della legge rinforzata di modifica alla legge 243/2012 anche sul tema del Fondo pluriennale vincolato.

La stratificazione della normativa in numerosi ambiti, rende complicato e difficile gestire tutte le eccezioni e in tempi di carenza di risorse è più che mai viva la necessità di flessibilizzare le procedure di spesa puntando sulla semplificazione e incentivando gli investimenti.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti.

## PROPOSTE EMENDATIVE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

EMENDAMENTI APPROVATI NELL'INTESA STATO – REGIONI DELL'11 FEBBRAIO 2016 NON INSERITI NEL DL.....	3
1. Armonizzazione degli OPR.....	3
2. Misure per la semplificazione normativa riguardante la formazione della commissione provinciale di vigilanza.....	3
3. Norme per favorire i rapporti fra le Regioni e la Corte dei Conti.....	4
4. Emendamento in tema di organizzazione di strutture dedicate al reclamo e alla mediazione.....	5
5. Emendamento correzione tecnica art.10 , c.3.....	5
EMENDAMENTI PER L'EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA SANITARIA.....	5
6. Emendamento in attuazione dell'intesa in Conferenza Stato – Regioni del 21 aprile 2016.....	5
7. Emendamento per non disperdere il vincolo di destinazione delle risorse in sanità.....	6
8. Emendamento all'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015.....	6
EMENDAMENTI PER FAVORIRE LA CRESCITA.....	7
9. Svincolo del Fondo pluriennale vincolato da debito - anno 2016.....	7
10. Emendamento per esclusione degli investimenti dal pareggio di bilancio per Regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento verso fornitori.....	7
11. Emendamento per l'implementazione dei meccanismi dei patti verticali fra regioni ed enti locali.....	8
12. Emendamento - Modifica del comma 5 dell'art. 51 D.Lgs. 118/2011 (variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale).....	10
EMENDAMENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELLA SPESA.....	11
13. Emendamento per non ridurre il fondo del trattamento accessorio del personale nel 2016... ..	11
14. Spending review - salvaguardia attività piattaforme elettroniche e- procurement.....	11
15. Emendamento a salvaguardia della gestione del demanio forestale.....	12
16. Emendamento per flessibilizzare i bilanci degli enti strumentali.....	12
17. Emendamento educatore professionale - equipollenza.....	13
18. Emendamento ristrutturazione del debito degli enti locali.....	14
19. Emendamento per aggiornamento della normativa- Regione Piemonte.....	16
20. Emendamenti all'art. 21 in tema di spesa farmaceutica.....	16
21. Emendamento alla legge 56/2014 - Fusioni tra Comuni.....	17
22. Dotazione finanziaria a seguito infrazione comunitaria n. 2003/2007.....	17



## EMENDAMENTI APPROVATI NELL'INTESA STATO – REGIONI DELL'11 FEBBRAIO 2016 NON INSERITI NEL DECRETO-LEGGE

### 1. Armonizzazione degli OPR

All'articolo 10, del ddl di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 – Atto Camera 3926, è aggiunto il seguente comma 8:

*“8. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili” in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA.*

#### Relazione illustrativa

Il sistema contabile degli Organismi pagatori è definito dai regolamenti unionali e non è facilmente riconducibile nell'ambito delle ordinarie regole contabili applicabili alle amministrazioni pubbliche italiane. Inoltre, la differenziazione tra le regioni che hanno costituito un proprio organismo pagatore e quelle che si avvalgono dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA, fa sì che ci siano diversi strumenti e tempi di adeguamento degli stessi bilanci (DLgs 118/2011 per gli organismi pagatori regionali e DLgs 91/2011 per AGEA) che rendono difficile creare un organico sistema contabile armonizzato.

Pertanto, la proposta di emendamento si propone di ovviare a questo disallineamento, prevedendo gli stessi tempi e le stesse regole per tutti i soggetti che agiscono come organismi pagatori sul territorio nazionale. La proposta è riferita esclusivamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati. Il bilancio di funzionamento dei soggetti gestori (regioni/enti strumentali) rimane soggetta all'applicazione del DLgs 118/2011.

#### Relazione tecnica

La proposta, di carattere ordinamentale, non determina oneri per la finanza pubblica.

### 2. Misure per la semplificazione normativa riguardante la formazione della commissione provinciale di vigilanza

All'articolo 10, del ddl di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 – Atto Camera 3926, è aggiunto il seguente comma 9:

*9. All'art. 142 del R.D. 635/1940, modificato dal D.P.R. 311/2001, art. 4, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) Al comma 2, la lettera e) è soppressa;*

*b) Al comma 5, sono soppresse le seguenti parole: “e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito, se ritenuto necessario, dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.”*

#### Relazione illustrativa

Il Regio Decreto 773/1931 (“Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”-TULPS), all'art. 80 ha previsto che “L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un



teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio". Successivamente, con il passaggio della titolarità al rilascio dell'autorizzazione dalla Questura al Comune, sono state istituite due Commissioni diverse:

1. La prima a livello COMUNALE, disciplinata dagli artt. 141 e 141 bis del Regio Decreto 635/1940, così come modificati dal D.P.R. 311/2001, art. 4, viene nominata dal Sindaco ogni 3 anni e ha precise competenze ed è composta da Sindaco, comandante polizia municipale, dirigente UT comunale, dirigente medico ASL, VVFF.
2. La seconda a livello PROVINCIALE, disciplinata dall'art. 142 del Regio Decreto 635/1940, così come modificato dal D.P.R. 311/2001, art. 4, nei casi in cui nel Comune interessato da una richiesta non sia stata istituita la Commissione Comunale. Nominata dal Prefetto ogni 3 anni, la Commissione prevede tra i suoi componenti, oltre alla Questura, la Prefettura, il Comune interessato dalla richiesta, l'ASL, i VVFF, l'ARPA, "un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del Genio Civile" (art. 142, comma II).

La norma relativa alla Commissione provinciale di vigilanza (art. 142) non rispecchia più la situazione reale, tenuto conto che alcune Regioni, non hanno più al proprio interno figure tecniche conformi al dettato della norma, in quanto molte competenze tecniche sono state trasferite o delegate ad altri enti. Non pare peraltro conveniente, ne oggi possibile, prevedere nuove assunzioni o incarichi per assicurare tale attività.

In un ottica di semplificazione, il rappresentante regionale peraltro non appare indispensabile in quanto nella Commissione provinciale di vigilanza sono presenti altri enti con competenze tecniche simili e comunque adeguate alle necessità (Vigili del Fuoco, ASL, ARPA, ecc.).

#### **Relazione tecnica**

La proposta non determina oneri per la finanza pubblica, essendo, piuttosto suscettibile di determinare risparmi per i bilanci regionali.



### **3. Norme per favorire i rapporti fra le Regioni e la Corte dei Conti**

All'articolo 10, del ddl di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 – Atto Camera 3926, è aggiunto il seguente comma 10:

“10. Al comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 è aggiunto infine il seguente periodo:

*“Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie dalle Regioni, tramite la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.”.*

#### **Relazione illustrativa**

La proposta di modifica prevede che la facoltà di acquisizione di pareri in materia di contabilità pubblica, già riconosciuta alle Regioni, ai Comuni, alle Province ed alle Città metropolitane, possa esercitarsi direttamente nei confronti della Sezione delle autonomie (Sezione centrale di cui fanno parte tutti i Presidenti delle Sezioni regionali di controllo e che svolge compiti di coordinamento nei confronti dell'azione delle medesime), con la intermediazione necessaria, per le richieste delle Regioni, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

#### **Relazione tecnica**

La norma, di carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

#### **4. Emendamento in tema di organizzazione di strutture dedicate al reclamo e alla mediazione**

All'articolo 10, del ddl di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 – Atto Camera 3926, è aggiunto il seguente comma 11:

“11. E' prorogata al 1° gennaio 2017, per gli enti territoriali, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

##### **Relazione illustrativa**

L'emendamento è volto a dare la possibilità agli Enti territoriali di poter organizzare le strutture dedicate al reclamo e alla mediazione, anche per la ricerca e la formazione del personale dedicato a tale attività e rendere efficiente ed efficace il servizio ed evitare condanne alle spese in caso di soccombenza per i reclami non istruiti.

##### **Relazione tecnica**

La norma, di carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

#### **5. Emendamento correzione tecnica art.10, c.3**

Al comma 3, ultimo periodo, dell'art.10, del ddl di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 – Atto Camera 3926, le parole “*di cui al comma 2, dell'articolo 40*” sono sostituite con “*di cui al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 40*”.

##### **Relazione**

Si tratta di una correzione tecnica che meglio specifica il richiamo normativo al fine di evitare dubbi interpretativi.



### **EMENDAMENTI PER L'EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA SANITARIA**

#### **6. Emendamento in attuazione dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni del 21 aprile 2016**

All'art.10, del ddl di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 – Atto Camera 3926, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica è aggiunto il seguente periodo “ e dell'intesa del 21 aprile 2016”;
- b) è aggiunto il seguente comma: “All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n.208 al comma 528, le parole “piano di rientro” sono sostituite con “piano di efficientamento e di riqualificazione”; al comma 529 le parole “i piani di rientro” al primo e secondo periodo sono sostituite con “ i piani di efficientamento e di riqualificazione”; al comma 530 le parole “dai piani di rientro” sono sostituite con “dai piani di efficientamento e di riqualificazione”; le parole “piani di rientro degli enti” sono sostituite con “ piani di efficientamento e di riqualificazione degli enti” ; “le parole “piani di rientro degli enti” sono sostituite con “ piani di efficientamento e di riqualificazione degli enti”; al comma 531 laddove ricorrono le parole “piani di rientro” sono sostituite con “ piani di efficientamento e di riqualificazione”; al comma 533 primo periodo le parole “dai piani di rientro” sono sostituite con “ dai piani di efficientamento e di riqualificazione” al terzo e quarto periodo le parole “nel piano di rientro” sono sostituite con “ nei piani di efficientamento e di riqualificazione”; al comma 534 le parole “piano di rientro” sono sostituite con “ piano di efficientamento e di riqualificazione”; al comma 536 primo periodo le parole “piano di rientro” sono sostituite con “ piano di efficientamento e di riqualificazione”.

## **Relazione**

La norma, di carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica e mira a specificare le caratteristiche del piano a cui sono sottoposti i singoli enti sanitari che si configura teso all'efficientamento e alla riqualificazione della spesa sanitaria.

## **7. Emendamento per non disperdere il vincolo di destinazione delle risorse in sanità**

All'articolo 9, del ddl di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 – Atto Camera 3926, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica è aggiunto il seguente periodo “ e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita”;
- b) è aggiunto il seguente comma:

“2. Dopo il comma 712 bis, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 è inserito il seguente:

*“712 ter. Per l'anno 2016 nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015.”*

## **Relazione**

Per consentire il pieno utilizzo delle risorse destinate alla spesa sanitaria si ripropone anche per l'anno 2016 la disposizione inserita nella legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) per permettere alle Regioni a statuto ordinario di utilizzare ed impegnare entro l'esercizio le quote del risultato di amministrazione destinate a finalità sanitarie imputabili ad esercizi pregressi.

Gli utilizzi e gli impegni effettuati dalle Regioni non rilevano ai fini dei saldi del pareggio di bilancio in quanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: i corrispondenti costi hanno impattato sui saldi di finanza pubblica nell'esercizio di competenza giuridica.

## **8. Emendamento all'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015**

All'articolo 16, del ddl di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 – Atto Camera 3926, è aggiunto il seguente comma 2:

*“2. Al comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunta la seguente lettera:*

*e) alle collaborazioni stipulate dagli IRCCS pubblici finanziate con risorse economiche provenienti da finanziamenti privati o da altri soggetti pubblici, in ragione delle peculiari esigenze organizzative della ricerca traslazionale da essi svolta.”*

## **Relazione**

L'Art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 (cd. Job's act) dispone che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (ossia le collaborazioni coordinate e continuative). Il comma 4 dell'articolo stesso fa divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1 dal 1° gennaio 2017.

Orbene, il comma 2 del citato articolo 2 del Job's act prevede che la disposizione del comma 1 non trova applicazione con riferimento:

- a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari



- esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
  - c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  - d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'*articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*

La specifica natura e le finalità della ricerca traslazionale e delle attività ancillari ad essa in ambito clinico (data management, rendicontazioni e similari) nonché delle attività di supporto alla ricerca stessa, impongono agli IRCCS l'utilizzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di carattere temporaneo legato alla durata dei progetti di ricerca ai quali afferiscono.

Pertanto, si propone l'introduzione dell'emendamento di cui trattasi al comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 in attesa della definizione del percorso professionale del personale della ricerca del SSN, preannunciato.

Ciò anche in ragione del fatto che alla ricerca si applicano figure professionali il cui profilo non trova corrispondenza nella normativa vigente in tema di selezione del personale che non consente sufficiente flessibilità nella definizione dei profili occorrenti. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai cd. data manager o agli infermieri di ricerca che attualmente possono essere arruolati soltanto con contratti di collaborazione a seguito di avvisi pubblici specifici, essendo attualmente orfani della specifica normativa di riferimento per la loro assunzione nei ruoli del SSN.



## EMENDAMENTI PER FAVORIRE LA CRESCITA

### 9. Svincolo del Fondo pluriennale vincolato da debito - anno 2016

All'articolo 9, del ddl di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 – Atto Camera 3926, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica è aggiunto il seguente periodo “ e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita”;

b) è aggiunto il seguente comma:

“2. Al comma 711, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n.208 le parole “*al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento*” sono soppresse.”

### Relazione

Nel saldo previsto dal comma 710, articolo 1, della legge 243/2012 ai fini della definizione del concorso al risanamento della finanza pubblica di regioni ed enti locali, per l'anno 2016 è considerato l'intero importo del Fondo pluriennale vincolato.

### 10. Emendamento per esclusione degli investimenti dal pareggio di bilancio per Regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento verso fornitori

All'articolo 9, del ddl di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 – Atto Camera 3926, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica è aggiunto il seguente periodo “ e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita”;

b) è aggiunto il seguente comma:

*“Per l’anno 2016 valgono le disposizioni di cui all’articolo 1 bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n.78 convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 a tal fine sono considerati gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti dell’anno 2015.*

### **Relazione**

Poiché il 2016 è considerato come l’anno nel corso del quale viene approvato il bilancio dello Stato secondo i nuovi contenuti previsti dalla Legge del 24 dicembre 2012, n. 243 e conseguentemente anche delle disposizioni relative all’equilibrio di bilancio per gli enti territoriali, si propone che la norma che prevedeva la non rilevanza ai fini dell’equilibrio di bilancio per l’anno 2015 delle spese in conto capitale per gli investimenti effettuati per le Regioni che hanno pagato nei tempi previsti dal DL 78/2015 sia estesa a tutto il 2016. Le predette Regioni, infatti, dimostrano una programmazione anche dei flussi di cassa che permette i pagamenti nei tempi previsti dalla normativa. Ai fini dell’esclusione si rilevano le *performance* del 2015 considerate le modifiche intervenute nel calcolo dell’indice definite dall’art.4, comma 4 del DL 78/2015.

### **11. Emendamento per l’implementazione dei meccanismi dei patti verticali fra regioni ed enti locali**

Dopo l’articolo 13, del ddl di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 – Atto Camera 3926, è inserito il seguente:

“Articolo 13 bis (Patti territoriali)

*All’articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) dopo il comma 729 aggiungere il seguente comma:

*729-bis. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150.000.000 di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710 assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 20 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma 729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato riveniente dal ricorso al debito e in via residuale quelle relative ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31/12/2015 nonché quelle di investimento effettuate a valere sull’avanzo di amministrazione. Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l’ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l’anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell’inutilizzo. Entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l’obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa. Agli oneri derivanti dall’attuazione del*





*presente comma, per l'anno 2016 si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno 2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.*

*b) al termine del comma 730 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2016 i termini del "15 settembre" e "30 settembre" sono prorogati rispettivamente al "15 ottobre" e al "31 ottobre";*

*c) al secondo periodo del comma 731 sostituire le parole "Agli enti locali" con "Alle regioni e agli enti locali" e aggiungere il seguente terzo periodo: "Per l'anno 2016 non si applicano i periodi precedenti per gli enti di cui al comma 729 e le regioni possono nei limiti degli spazi finanziari acquisiti ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al comma 729, secondo criteri, modalità e tempi di cui al comma 730, peggiorare esse stesse il proprio saldo per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari ceduti anche in un'unica annualità."*

## **Relazione**

La proposta emendativa mira principalmente a neutralizzare, per l'anno in corso, gli effetti negativi sui bilanci degli enti fino allo scorso anno esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno, dovuti al sopravvenuto obbligo di conseguire un saldo finale di competenza non negativo, escluse le risorse rivenienti da debito e senza l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Per soddisfare prioritariamente tale finalità il correttivo proposto favorisce, sul piano della sostenibilità finanziaria, gli enti regionali che intendano attivare sul proprio territorio lo strumento del cosiddetto patto verticale, negli scorsi anni implementato essenzialmente in virtù di un apposito contributo erariale a riduzione del debito.

Sebbene non venga prevista alcuna quota regionale additiva rispetto al contributo statale stanziato, si ritiene che la proposta formulata costituisca ugualmente un importante incentivo alla ripresa degli investimenti locali, autorizzando per tale finalità risorse aggiuntive altrimenti bloccate dalle regole che disciplinano il nuovo vincolo di finanza pubblica.

Si precisa, infine, che l'accoglimento dell'emendamento non comporterebbe un peggioramento dei conti pubblici in termini di indebitamento netto, mentre il saldo netto necessario per finanziare la misura proposta potrebbe essere alimentato mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

È, inoltre, prevista la possibilità di implementare i meccanismi di regionalizzazione del nuovo saldo finale di competenza che, a partire dal 2016, sostituisce il precedente vincolo imposto agli enti locali con il Patto di stabilità interno. La regionalizzazione del saldo finale di competenza permette di scongiurare che l'introduzione del pareggio possa tradursi in una spesa aggiuntiva per evitare l'effetto di conseguire un avanzo non richiesto dalle regole del pareggio (cd. overshooting).

In particolare, si ritiene opportuno evidenziare che la modifica avanzata potrebbe notevolmente agevolare, sul piano della sostenibilità finanziaria, gli enti regionali che intendano attivare sul proprio territorio lo strumento del cosiddetto patto verticale, pur in assenza del contributo erariale che negli scorsi anni ha reso possibile l'implementazione di tale canale.

Inoltre, per l'anno 2016 si introduce un meccanismo di solidarietà e di maggiore flessibilità fra enti territoriali in favore dei piccoli comuni che per la prima volta quest'anno sono sottoposti alle regole del controllo della finanza pubblica prevedendo che gli spazi ceduti dai comuni a favore dei piccoli



comuni del proprio territorio regionale non debbano essere restituiti negli anni successivi e che per farvi fronte la regione possa peggiorare essa stessa il proprio saldo.

Si precisa, infine, che l'accoglimento della modifica normativa formulata non comporterebbe alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, dal momento che le regioni beneficiarie degli spazi finanziari ceduti dagli enti locali sarebbero obbligate, nel biennio successivo, ad un peggioramento del proprio saldo complessivamente di pari importo.

## **12. Emendamento - Modifica del comma 5 dell'art. 51 D.Lgs. 118/2011 (variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale)**

Dopo l'articolo 10, del ddl di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 – Atto Camera 3926, è aggiunto il seguente:

### **Ipotesi 1.**

*“Art.10 bis (Modifiche all'art.51 D.lgs 118/2011)*

*Alla fine del comma 5 dell'articolo 51 del D.Lgs. 118/2011 e smi è aggiunto il seguente periodo:*

*“Le variazioni compensative amministrative previste dal comma 2 possono essere effettuate anche tra le dotazioni delle missioni e dei programmi appartenenti a diversi titoli.”*

### **Ipotesi 2.**

*“Art.10 bis (Modifiche all'art.51 D.lgs 118/2011)*

*Alla fine del comma 5 dell'articolo 51 del D.Lgs. 118/2011 e smi è aggiunto il seguente periodo:*

*“Le variazioni compensative amministrative previste dal comma 2, lett. b) possono essere effettuate anche tra le dotazioni di competenza e di cassa delle missioni e dei programmi appartenenti a diversi titoli.”*



## **Relazione**

L'emendamento ha la finalità di risolvere la criticità riscontrata in sede di bilancio di previsione di ripartire adeguatamente, anche tra titoli diversi, gli stanziamenti di competenza e di cassa destinati agli interventi finanziati con risorse comunitarie e vincolate, anche di cofinanziamento nazionale, e quelli relativi agli interventi previsti dalle intese istituzionali e di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata. E' noto infatti che detti strumenti di programmazione comunitaria e nazionale prevedono interventi sia di parte corrente che di parte capitale i quali si realizzano, anche nel corso di più esercizi, con un andamento che potrebbe non coincidere con le originarie previsioni di competenza e di cassa definite in sede di bilancio previsionale. L'andamento degli interventi in questione può infatti comportare la necessità di effettuare eventuali rimodulazioni della gestione del programma con conseguente necessità di spostare le risorse stanziare tra diversi titoli del bilancio, sempre nel rispetto delle finalità definite nel provvedimento di assegnazione delle risorse, e richiede quindi una maggiore flessibilità delle variazioni compensative che possono essere effettuate in via amministrativa da parte della Giunta al fine di garantire la realizzazione del complessivo programma di interventi.

## EMENDAMENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELLA SPESA

### 13. Emendamento per non ridurre il fondo del trattamento accessorio del personale nel 2016

All'articolo 16, del ddl di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 – Atto Camera 3926, è aggiunto il seguente comma 2:

*“2. Fatto salvo il rispetto dell’equilibrio di bilancio così come previsto ai commi 707 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208, per le Regioni a statuto ordinario che rispettano il parametro previsto dall’art 6, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.122, come integrato dall’art. 35, comma 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, l’applicazione dell’art. 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2015 n. 208, decorre dal 1 gennaio 2017 e l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”*

#### Relazione

La proposta emendativa è finalizzata a prorogare per l’anno 2016 il regime previsto per l’anno 2015 in ordine alla costruzione del fondo per il salario accessorio così da consentire alle regioni a statuto ordinario cc.dd. virtuose (che, oltre a rispettare il patto di stabilità interno, abbiano un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno) di non procedere, per il 2016, alla riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale, ed operare la decurtazione in proporzione al personale cessato nel 2017 rispetto al personale in servizio nel 2016.

### 14. Spending review - salvaguardia attività piattaforme elettroniche e- procurement

Dopo l’articolo 10, del ddl di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 – Atto Camera 3926, è aggiunto il seguente:

“Articolo 10 bis (Misure per la razionalizzazione della spesa e la salvaguardia attività piattaforme elettroniche e- procurement)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono inseriti i seguenti commi:

*“1 bis. CONSIP Spa, i soggetti aggregatori e le centrali di committenza che già dispongono di un sistema telematico per lo svolgimento di procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori di dimostrata affidabilità, sicurezza informatica nonché dimensionato almeno su base regionale per volume di attività, adeguano tale strumento telematico alle disposizioni del presente codice entro 6 mesi dall’entrata in vigore dello stesso ai fini del conseguimento dell’incremento all’utilizzo delle procedure telematiche di cui al comma precedente e per le finalità di cui agli artt 40 e 58 del presente codice.*

*1 ter.. Nelle more dell’adeguamento tecnico - informatico di cui al precedente comma, CONSIP Spa, i soggetti aggregatori e le centrali di committenza possono utilizzare il sistema telematico per lo svolgimento delle procedure di approvvigionamento – anche non interamente gestite da sistemi telematici – secondo le funzionalità già attive e conformi al codice dell’amministrazione digitale dlgs 7 marzo 2005 n. 82 e alla disciplina previgente sugli acquisti di beni, servizi e lavori purchè rispettose dei principi del presente codice, dell’art. 52 “Regole applicabili alle comunicazioni” e dei principi di trasparenza,*



*semplificazione ed efficacia delle procedure, di parità di accesso agli operatori e della concorrenza.”.*

### **Relazione**

L'articolo 58 del codice dispone per le stazioni appaltanti lo svolgimento di procedure telematiche di gara interamente gestite in modalità informatica.

L'articolo 41 dispone che CONSIP Spa, i soggetti aggregatori e le centrali di committenza, tra gli altri compiti, favoriscano un più ampio utilizzo delle procedure telematiche.

L'Emendamento inserisce una facoltà per i soli soggetti aggregatori e le centrali di committenza finalizzata a consentire – per il solo tempo tecnico – l'adeguamento dei sistemi telematici alle nuove disposizioni del codice degli appalti.

La cogenza di un nuovo regime di disposizioni in materia di beni servizi e lavori, a livello informatico, necessita di attività e tempi non compatibili con il normale recepimento attuativo di tipo giuridico che, di norma, è immediato.

A differenza di quest'ultimo, adeguare le funzionalità informatiche implica studi, tempi e risorse adeguati.

La proposta di emendamento consente, quindi, in luogo di un blocco delle attività e in luogo di un ritorno alle mere procedure cartacee, l'utilizzo di strumenti telematici performanti e adeguati per un periodo finestra di 6 mesi, in cui sono accettate funzionalità in linea con la previgente disciplina del codice degli appalti ma che comunque sono rispettose dei principi comuni tra vecchia disciplina e nuova disciplina. Il tutto al fine di un efficiente e ragionato inserimento delle nuove regole codicistiche. Elemento non secondario, tale deroga temporanea consentirebbe di non dissipare le non indifferenti risorse economiche impiegate per l'implementazione delle attuali piattaforme consentendo, altresì, il loro riutilizzo.



### **15. Emendamento a salvaguardia della gestione del demanio forestale**

All'articolo 16, del ddl di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 – Atto Camera 3926, è aggiunto il seguente comma 2:

*“2. Il personale stagionale assunto dalle Regioni e dagli enti strumentali delle stesse attraverso il contratto privatistico forestale in qualità di operai o impiegati forestali, ove siano impiegati per compiti istituzionali e per specifici progetti annuali, non rientra tra il personale a tempo determinato definito dal comma 28, articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78.”*

### **Relazione**

Per gli enti strumentali delle Regioni a cui è affidata la gestione del demanio forestale regionale si considerano assolti gli obblighi di finanza pubblica se è rispettato il parametro previsto dal comma 28, articolo 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 senza considerare il personale stagionale assunto attraverso il contratto privatistico forestale ove impiegato per compiti istituzionali e per specifici progetti annuali.

### **16. Emendamento per flessibilizzare i bilanci degli enti strumentali**

All'articolo 16, del ddl di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 – Atto Camera 3926, è aggiunto il seguente comma 2:

*“2. Gli enti strumentali delle regioni che risultano adempienti alle condizioni previste all'articolo 6, comma 20 decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, così come modificato dal l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, assolvono gli obblighi della puntuale applicazione della disposizione recata in termini di principio dal comma 28 dell'articolo 9 del medesimo decreto, attraverso misure alternative di risparmio per il medesimo importo sulla spese corrente di gestione “.*

## **Relazione**

L'emendamento mira a dare un margine di flessibilità nella gestione della spesa corrente dei bilanci degli enti strumentali delle regioni che assolvono agli adempimenti previsti dal decreto legge 78/2010 attuando le misure di contenimento di spesa ovvero che "registrano un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno."

La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto l'invarianza della spesa corrente è assicurata da ulteriori misure di risparmio a compensazione su altre voci di spesa di gestione.

## **17. Emendamento educatore professionale - equipollenza**

Dopo l'articolo 17, del ddl di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 – Atto Camera 3926, è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 17 bis. (Riconoscimento del titolo di educatore professionale per l'esercizio della professione sanitaria)

1. I titoli conseguiti a compimento di corsi per educatore professionale fino alla conclusione dell'anno accademico 2003/2004, autorizzati dalle Regioni e Province Autonome, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 4, comma 1 della Legge 26 febbraio 1999 n. 42.
2. In riferimento alla figura dell'educatore professionale, gli attestati regionali di “educatore professionale” conseguiti a seguito di percorsi formativi post- diploma di durata triennale, regolarmente autorizzati dalle Regioni e Province Autonome e rilasciati fino alla conclusione dell'anno accademico 2003/2004, sono equipollenti, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post- base alla laurea- educatore professionale- classe 2: Classe delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione di cui al decreto interministeriale del 2 aprile 2001- Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie”


## **Relazione**

L'intervento normativo si fonda sulla necessità di dare certezza circa la spendibilità, ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di educatore professionale, ai titoli di studio acquisiti all'esito di percorsi formativi post diploma di durata triennale, autorizzati dalle Regioni e Province autonome, nelle more dell'attivazione dei corsi di laurea di cui al decreto interministeriale MIUR-Sanità del 2 aprile 2001 (Pubblicato nel S.O. n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001) concernente l'individuazione delle classi di laurea delle Professioni Sanitarie.

Sebbene l'art. 6 comma 3 del d.lgs. 502 /1992 abbia disposto il passaggio della formazione dei profili sanitari in capo alle Università istituendo il Diploma Universitario (con soppressione entro due anni a partire dal 1 gennaio 1994 dei corsi regionali) tuttavia ciò non è avvenuto per la figura dell'Educatore Professionale. Infatti il Decreto Ministeriale 24 luglio 1996 (in Suppl. ordinario n. 168, alla Gazz. Uff. n. 241, del 14 ottobre) - *Approvazione della tabella XVIII ter recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341* non menziona tale figura, che ha avuto la sua legittimazione solo con il Decreto Ministero della Sanità dell' 8 ottobre 1998, n. 520.

La prima formazione universitaria per l'educatore professionale si è avuta soltanto con il decreto interministeriale MIUR-Sanità del 2 aprile 2001 che ha definito la laurea per l'educatore professionale ricompresa nella Classe 2 “lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione”.

Il primo corso di laurea per educatore professionale ha poi avuto inizio nell'a.a. 2001/2002 le Regioni e Province autonome pertanto al fine di non creare una carenza di professionisti per la copertura delle funzioni previste nell'ambito dei servizi del sistema sanitario e socio sanitario, si



sono trovate nelle condizioni di garantire continuità al percorso formativo regionale preesistente, in parallelo e fino al momento in cui si sono resi disponibili per il sistema sanitario nazionale i primi laureati, circostanza concretizzata nell' a.a. 2003/2004.

Per quanto sopra esposto si rappresenta un elevato numero di educatori professionali è in possesso dell'attestato di corso regionale triennale regolarmente autorizzato (considerata la lacuna nella disciplina universitaria per la relativa formazione sopra descritta), ma conseguito anche successivamente al 1999 (data di entrata in vigore della L.42/1999) e fino all'anno accademico 2003/2004 data di attivazione del terzo e ultimo anno del corso regionale.

Si rileva pertanto che il medesimo titolo se conseguito prima del 1999 è ritenuto equipollente dal DM 27 luglio 2000. Appare pertanto discriminatorio non estendere tale riconoscimento anche nei confronti di coloro i quali lo hanno conseguito successivamente in considerazione del fatto che l'unico canale formativo per tale figura è rimasto quello regionale fino alla individuazione della classe di laurea di cui al DM Interministeriale del 2 aprile 2001.

La norma mira a una soluzione normativa atta a sanare i titoli di educatore professionale di cui sopra, l'intervento si rende quanto mai necessario anche in considerazione dell'impossibilità che tali titoli possano essere valutati nell'ambito del procedimento di Equivalenza di cui al DPCM del 26/07/2011, con possibili ricadute sui rapporti di lavoro in essere.

## **18. Emendamento ristrutturazione del debito degli enti locali**

Dopo l'articolo 14 del ddl di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 – Atto Camera 3926, è aggiunto il seguente articolo 14 bis:

*Articolo 14 bis (Ristrutturazione del debito degli enti locali)*

1. *L'art. 45 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato e sostituito dal seguente:*

“Art. 45 (Ristrutturazione del debito delle regioni e degli enti locali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. Per il riacquisto, da parte degli enti di cui al comma 1, dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, è autorizzato l'utilizzo della contabilità speciale prevista dall'articolo 1, comma 700, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti, agli enti di cui al comma 1, dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.

4. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015, presentino le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;



b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari con rimborso unico a scadenza in circolazione.

6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al comma 1 ristrutturati a decorrere dal 10 luglio 2014.

7. Gli enti di cui al comma 1 possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 maggio 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5.

8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2016, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.

13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II.

16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, nonché l'eventuale contributo al riacquisto da parte del Ministero dell'economia e delle



finanze, non devono determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

### **Relazione**

L'emendamento mira ad estendere le operazioni di buy-back previste per le Regioni (ex art. 45 DL 66/2014) anche agli enti locali, Province e Comuni;

Inoltre, consente alle Regioni di attivare procedure per il riacquisto titoli con nozionale compreso tra 20 e 250 mln di euro.

## **19. Emendamento per aggiornamento della normativa- Regione Piemonte**

Dopo l'articolo 12 del ddl di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 – Atto Camera 3926, è aggiunto il seguente articolo:

### *Art. 12 bis (Regione Piemonte)*

*L'art. 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) è così sostituito:*

*“In considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti di cui al comma 454, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte è costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione annua di 151 milioni di euro per l'anno 2015, di 215,3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 218,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e fino all'esercizio 2045 per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale.”*

### **Relazione**

La modifica normativa permette esclusivamente di ridefinire gli importi del fondo in base ai valori di fatto concessi, nonché agli effettivi tempi di ammortamento ed oneri connessi. Non è prevista nessuna altra novazione del testo originale.



## **20. Emendamenti all'articolo 21 “Misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco”**

Sui commi 20, 21 e 22 - commi che dispongono anche per l'anno 2016 l'applicazione del pay-back, si osserva che potrebbero essere sollevate criticità da parte di Farindustria, OO.SS. delle farmacie pubbliche e private, in quanto al tavolo della *governance* della farmaceutica avevano portato come posizione forte l'indicazione che nel 2016 la norma del pay-back sarebbe stata superata .

E' pur vero che nel comma 1 dell'articolo 21 in questione sono rimandati al 31.12.2016 gli esiti del tavolo di revisione della *governance* della farmaceutica e pertanto per tale periodo saranno ancora vigenti le norme attuali.

Al comma 23 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo sono sopresse le parole “*nei limiti delle risorse disponibili*”;
- b) al termine del comma 23 è aggiunto il seguente periodo: “*sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e prevedendo l'accesso a tale fondo delle Regioni sia a statuto ordinario che a statuto speciale nonché alle Province autonome*”.



## **Relazione**

Si ritiene necessario specificare che il fondo è esclusivamente destinato alle Regioni e che le modalità operative di funzionamento sono definite sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Al D.L. 24-6-2016 n. 113, recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.", dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 10-bis  
(Tempestività nei pagamenti delle Regioni)

1. All'articolo 8, comma 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *"Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1° gennaio 2015-19 giugno 2015."*

## **21. Modifiche alla legge 56 del 2014, articolo 1, comma 125 – Fusioni tra comuni –**

"Ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico EELL, il comune, risultante da fusione, assume come riferimento la sommatoria degli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato dai comuni estinti per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio."

## **Relazione**

L'entrata in vigore delle nuove norme di armonizzazione contabile e le modifiche apportate all'articolo 163 del TUEL rendono necessario adeguare la norma già prevista dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, articolo 1, comma 125, lettera b).



## **22. Dotazione finanziaria a seguito infrazione comunitaria n. 2003/2007**

In relazione all'articolo 22 – Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, si propone di inserire il seguente nuovo comma:

*1 bis. Le regioni che, pur non avendo impegnato le risorse finanziarie di cui al comma 1, possono provare di aver attivato procedure per l'impegno e avviato le attività operative per la messa in sicurezza delle discariche oggetto di contestazione, secondo quanto indicato nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, chiedono al Ministero competente la prosecuzione delle procedure avviate e il mantenimento delle correlate risorse.*

Roma, 7 luglio 2016